

Prot.
Napoli

Ente Ambito Sarnese Vesuviano



AXN00012887

Prot.N.: 0012888/2008

Del: 30/10/2008 10.29.25

Orig.: 0 (0=uscita/1=entrata)

**Ai Sigg. Sindaci / Commissari Straordinari
dei Comuni dell'A.T.O. n. 3**

**Al Sig. Presidente della
Provincia di Napoli**

Loro Sedi

Signor Presidente, Signori Sindaci, Signori Commissari,

sulla Gazzetta Ufficiale (1^a serie Speciale) n. 43 del 15/10/08 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 8 ottobre 2008 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 21 luglio n. 179 (disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura risulta sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui si prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

La portata della decisione della Suprema Corte interessa l'intero territorio nazionale e milioni di cittadini e riguarda, com'è ovvio, sia i gestori *industriali* che in *economia* (Comuni). Nell'ATO Sarnese Vesuviano, stante la peculiarità del territorio, in gran parte ancora privo di sistema depurativo, gli effetti della sentenza incidono sugli aspetti gestionali e tariffari e, quindi, sui futuri investimenti.

Tale considerazione induce a ritenere possibile, oltre che auspicabile, un intervento legislativo.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha da subito contattato il *Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche* e la presidenza dell'ANEA, per uniformare le decisioni dell'Ente ad indirizzi operativi omogenei; ciò tornerà utile per valutare gli effetti della sentenza sulla programmazione degli investimenti e sugli equilibri di bilancio del soggetto gestore.

Non vi è dubbio che la discussione apertasi all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, sarà proficua e consentirà, anche all'ATO 3, di rivedere, con tutti i sindaci, le scelte relative all'articolazione tariffaria e al Piano d'Ambito.

Tali scelte, che dovranno maturare a seguito del processo di revisione avviato, saranno sempre ispirate al buon senso ed ai principi dell'efficienza, della trasparenza e della economicità della gestione.

LA PRESIDENTE
(prof. avv. Alfonsina De Felice)

